

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la sig.ra **Qauttrocchi Alfia** nata a Catania il 14.05.1961 e residente in Gravina di Catania in via N. Coviello n.7 C.F. QTTLFA61E54C351M, elettivamente domiciliata in Catania, via Canfora n.145, presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) e l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. 80018500829)

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati in domanda di mobilità e per il riconoscimento della precedenza nelle operazioni di mobilità per l'assistenza alla madre disabile grave

PREMESSE

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria ed è stata assunta con contratto a t.i. con decorrenza dall'a.s. 2014/2015, con assegnazione presso la provincia di Modena (sede I.C. "G. Marconi" di Castelfranco Emilia), successivamente è stata trasferita a Roma dove in atto è titolare.

Per il corrente a.s. 2018/2019 la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso un'istituzione scolastica della provincia di Catania (I.C. L. Sciascia di Misterbianco) dove in atto presta servizio.

Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del



personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione: la ricorrente, in quanto assunta entro l'a.s. 2014/2015 ha dovuto partecipare alla mobilità in ambito nazionale partecipando alla **mobilità in fase B1**, invocando il trasferimento in tutti gli Ambiti della provincia di Catania ove risiede con la famiglia, e della regione Sicilia, nel seguente ordine Ambito 0010, 0009, 0007, 0006, 0008, 0026, 0025, 0014, 0013, 0016, 0023, 0024, 0011, 0012, 0005, 0017, 0019, 0002, 0003, 0004, 0022, 0020, 0021, 0028.

Alla domanda di mobilità veniva assegnato un punteggio pari a punti 43 (oltre 6 punti per il ricongiungimento al coniuge) e, nonostante ciò, non otteneva il richiesto trasferimento.

Cionondimeno, per il medesimo anno scolastico 2016/2017, per i motivi di cui infra si dirà, la ricorrente aveva diritto al trasferimento presso uno degli ambiti della provincia di Catania, o della regione Sicilia, indicati in domanda. Viene documentato in atti che con il predetto punteggio, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto, atteso che nei trasferimenti in ingresso in Sicilia della medesima classe di concorso sui medesimi Ambiti dalla stessa indicati, risultano trasferiti parecchi altri docenti, privi di alcuna precedenza e con punteggi inferiori rispetto a quello attribuito alla ricorrente medesima (43+6)

Si riporta di seguito l'elenco dei docenti trasferiti negli ambiti della provincia di Catania con punteggio inferiore a 43 punti.

Catania PATANE' GRAZIA LUCIA 19/05/1983 ME 42 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania TRANCHINA GIULIA NAZARENA 21/12/1981 RG 40 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania RANERI ANTONINA 19/08/1969 ME 38 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania MACAUDA ROSARIA 02/08/1981 CT 37 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania TERI ORNELLA 16/10/1983 TP 37 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania TISCIONE LUCIAVINENZA 01/07/1960 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania SAITTA ANGELA 31/12/1966 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania GIARRANA SILVANA 01/01/1981 AG 36 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania CANNIZZO MIRIAM 08/09/1983 CT 36 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania LA VACCARA MARIA LUISA 20/07/1978 CT 35 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania FARANNA AGNESE ADELAIDE 04/03/1982 CT 35 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania ALECCI ANGELA ANNA 28/12/1981 CT 34 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania DI PRIMA FRANCESCA GIOVANNA 03/09/1974 CT 33 B3 SICILIA AMBITO 0009
Catania AMATO AGATINA LOREDANA 06/07/1968 CT 32 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania OLIVERIO MELISA 04/11/1978 32 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania FALANGA ROSSELLA 02/04/1979 32 B3 SICILIA AMBITO 0010
Catania CASTIGLIONE GIUSEPPE 10/05/1968 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010



Catania LIZZIO ANNA VALENTINA 12/05/1975 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania DI GRAZIA MARISA RITA 09/06/1978 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania RODOLICO MARIA MARZIA 16/05/1981 CT 31 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania POLLINA GIACINTA 17/08/1957 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania INZIRILLO MARIA TERESA 23/10/1963 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania FIAMMETTA GIUSEPPA 09/02/1968 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania BERTOLAMI LAURA 04/09/1979 LU 30 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania DONZUSO CARMELINDA 24/12/1980 ME 30 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania NICASTRO GIUSEPPINA 02/06/1974 SR 29 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania GIUSTOLISI MARIA ESTER 16/05/1975 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania GANGI MARIA ANGELA 06/06/1976 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania SCALIA ELISA 07/12/1980 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania TAMA' MARIANGELA RITA 18/02/1982 CT 29 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania GRESTITI MARIA GRAZIA 21/10/1973 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CHIARENZA GRAZIA CARMELA 16/07/1974 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania NICOLOSI ANNA LISA 19/02/1984 CT 28 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania BARONE MARIA 20/01/1979 RG 27 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania DISTEFANO MARIAGRAZIA 05/05/1980 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania CACCIOLA ANNA 02/09/1982 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania AIELLO GRAZIA DANIELA 26/01/1984 CT 27 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania SCAMINANTI FRANCESCA 13/07/1967 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania CHIOVETTA MARILENA 02/07/1972 EN 26 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GIUFFRIDA GIUSI CAMILLA 18/07/1974 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FINOCCHIARO GRAZIELLA 19/10/1975 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PIRRI LAURA 08/02/1978 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania TROVATO GRAZIA MARIA 06/07/1978 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania GUSMANO CARMEN 16/01/1979 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania PUGLIA ROSA 14/09/1980 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania ROSSI ANNA 20/07/1981 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania LA FERRERA VALENTINA 20/05/1982 EN 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania VAZZANO ANTONINA 01/07/1982 CT 26 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania GUGLIELMINO FORTUNATA NADIA 22/11/1967 CT 25 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania BARBELLA FILIPPO 17/04/1982 SR 25 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania GULIZIA CLARA 04/11/1983 CT 25 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PANTANO SALVATORE 19/10/1964 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SAPUPPO GIUSJ 01/01/1969 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania SANFILIPPO AGOSTINA 22/02/1972 EN 24 B3 SICILIA AMBITO 0010
 Catania INDELICATO PATRIZIA 21/08/1974 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PARISI PATRIZIA 24/07/1976 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SCRIBANO ANNALISA 24/07/1981 CT 24 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PIZZARDI CONCETTA 23/05/1956 CL 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CHIMERA GIUSEPPA 21/06/1971 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CASSANITI MARISA 10/08/1972 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania IAPICHELLO PAOLA LUCIA 04/01/1973 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SORBELLO AGATA 02/05/1973 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MONACO CINZIA 01/08/1974 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GUARNERA MARIA CRISTINA 08/08/1977 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania LOMBARDO ANGELA 14/09/1977 CT 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PINZONE FACCIONE LILIANA 08/01/1978 ME 23 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CATELLA SERENA 23/08/1978 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ROSSI CONCETTA SIMONA 07/03/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SOTERA MARIA GRAZIA 29/09/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania LONGO MICHELANGELO 06/10/1980 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MILAZZO NICOLETTA 27/08/1981 EN 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CARCAGNOLO SANDRA LAURA 15/09/1981 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VACCARO CARMELA 04/09/1982 AG 22 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PETRONACI BIAGIA 18/04/1965 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania COSTA ELISABETTA 18/06/1970 VV 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VERZI' DONATELLA 17/02/1971 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania TOULLIER GRAZIELA DESIDERIA 10/07/1974 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ZINGALE ROSANA 13/03/1976 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MIGNEMI LUCIA 24/03/1976 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania BRISCHETTI LETIZIA 30/09/1979 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PUGLIA IRENE 24/04/1980 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania NAVARRIA MARILENA 26/04/1980 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania RIVA GABRIELLA 07/06/1980 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VIOLA ROSALBA 30/10/1981 AG 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CANNILLA ROSSANA 24/12/1981 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009



Catania MARINO DOMINGA 03/10/1982 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CAMPIONE MARIANNA 14/03/1983 EN 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VITANZA ANNA 08/02/1984 CT 21 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CHIARAMONTE ELIANA 24/01/1976 EN 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania LUCA IVANA 06/04/1976 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MANNINO ROSANNA 11/11/1976 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SAITTA SALVATORE 23/02/1978 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ANFUSO CHIARA 19/11/1978 CT 20 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MANGANO CONCETTA MARIA BERNADETTE 12/08/1974 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GIORDANO CONCETTA 26/01/1975 PA 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GULLI' ANNALISA AGATA 05/02/1977 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CONTI ROSALIA 14/12/1982 PA 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ISIDORO TECLA 03/02/1983 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania STISSI ALESSANDRA 02/01/1984 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MANNO FEDERICA 07/04/1984 CT 19 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FUSTO ELVIRA 28/02/1962 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CARBONARO LETIZIA 22/06/1969 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GRASSO AGATA MARIA 27/09/1972 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MAUGERI GRAZIELLA 30/10/1973 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CANNAVO' MARIA GRAZIA 10/11/1977 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania AMATO ELISA 09/04/1978 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania NIBALI VALERIA 28/06/1979 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MESSINA MARILENA 29/07/1981 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania BONTEMPO ROSALIA 14/11/1982 EN 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MONTAGNA MARIA PIA 22/10/1983 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania TERRANOVA BENEDETTA STEFANIA 11/02/1984 CT 18 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania RAPISARDA LUCIA 27/12/1960 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania RUBBINO DANIELA ROSALINDA 01/06/1977 ME 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania OLINDO NADIA 16/07/1978 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SEMINERIO CALCEDONIO FABIO 24/07/1979 AG 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania DOMINA LORETTA 24/07/1982 SR 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FELIS LOREDANA CONCETTA 03/07/1983 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MAGRI' ROSA 28/04/1984 CT 17 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FINOCCHIARO MARIO 06/06/1968 CT 16 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PAPPALARDO VALERIA 17/10/1981 CT 16 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania LO MASCOLO CARMELA MARINA 17/06/1965 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CELANO CARMELINA 31/05/1969 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MAZZAGLIA AGATA VALERIA 21/07/1970 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania TORRISI ANNA 22/04/1973 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania FINOCCHIARO MARCELLA 26/04/1973 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CAMMARATA DANIELA 19/09/1974 EN 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SALINITRI GRAZIELLA 31/12/1976 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GALEANO GRACE VALENTINA 25/02/1980 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VITRIOLO ANDREA 04/08/1980 EN 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania RESTUCCIA DANIELA 16/05/1981 ME 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania D' ANGELO ELENA 30/05/1982 SR 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PATANE' IMMACOLATA 17/06/1982 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SPINELLA MARIA VENERA 03/09/1983 CT 15 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PIGNATARO NICOLA 11/06/1962 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CARDULLO TINDARA 26/09/1973 ME 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CATENA SEBASTIANA BARBARA 03/12/1974 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania PIZZO MARIA MADDALENA 29/10/1976 CL 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania BUONPANE EMANUELA NUNZIA 24/03/1981 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania MAMMANA ANGELA LIDIA 03/08/1982 RG 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania VALASTRO ROSSELLA 23/08/1982 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CORTESE ROSSELLA MARIA ANTONELLA 13/06/1983 CL 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ALLEGRA GIUSEPPA 03/09/1983 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania CASTRO ROBERTA MARIA 11/12/1983 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania SPINELLA MARIA ADELE 07/04/1984 CT 12 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania GIUFFRIDA ROSALBA 08/09/1969 CT 38 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania URSINO MARIA 26/05/1973 CT 30 B3 SICILIA AMBITO 0009
 Catania ARENA TIZIANA FEBRONIA 09/10/1982 CT 22 B3 SICILIA AMBITO 0009

In ogni caso si produce in atti lo stralcio di tutti i trasferimenti (fase B3) in
 entrata in provincia di Catania e nella regione Sicilia.



Come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano quindi essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) della provincia di Catania, e comunque negli altri ambiti territoriali indicati in domanda dalla ricorrente, svariati aspiranti, pur dotati di punteggio anche di gran lunga inferiore a quello vantato dalla ricorrente.

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, sono stati reclutati l'anno dopo la ricorrente, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ed assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti della regione Sicilia, nell'ordine indicato in domanda, è quindi frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità.

I predetti soggetti che hanno beneficiato del trasferimento sugli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente, **sono stati reclutati nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) con decorrenza 1.09.2015, quindi successivamente alla ricorrente (assunta nell'a.s. 2014/2015¹),** ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012 e sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità. La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica,

¹ E che, in quanto tale, partecipava alla mobilità straordinaria con priorità assoluta ai sensi dell'art.1 comma 108 della L.107/2015.



utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (*Fase B.3*) della mobilità, muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione (in specie Catania) e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti, cfr. CCNI sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, *fase B* punto 2.

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento.

La fase B della mobilità riguarda:

1. Assunti prima del 2015 che chiedono trasferimento interprovinciale (fase cui ha partecipato la ricorrente)
2. Assunti prima del 2015 che chiedono contemporaneamente trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra/ruolo
3. Assunti da GM 2012 con piano assunzioni legge 107, sia in fase B che in fase C esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2016.

A causa di ciò, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 43 punti, non ha ottenuto il trasferimento in nessuno degli ambiti della regione Sicilia, mentre



risultano movimentati all'interno della stessa provincia di Catania numerosissimi docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso (anche con 12 punti).

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Catania, o comunque in subordine della Regione Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti motivi

LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ

Le regole generali sulla mobilità del personale docente sono contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94, attualmente in vigore e prevedono che: *“3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.*

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

*5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti”*8.

6 cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, *fase A* punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, *fase B* punto 1.

LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL CCNI.

Il sistema della mobilità territoriale prevede diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).



Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il CCNI ha stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 6 del CCNI stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D).

Le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientra nella categoria del personale docente entro l'a.s. 2014/2015, di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente medesima è quello di cui al comma 96, lett. a)10 della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012) assunto nell'a.s. 2015/2016.

Alla luce dell'illegittimo accantonamento di posti in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ne è derivata una ingiusta penalizzazione nei confronti dei docenti che, a mente della stesa legge 107/2015 (art.1 comma 108), in quanto assunti prima, e comunque con maggior punteggio, dovevano avere precedenza assoluta.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano



alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".

Il CCNI, inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso¹¹ venga movimentato nella fase B3 (art. 6).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il CCNI ha previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012, venga movimentato con posti accantonati.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il CCNI ha previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al resto del personale.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).



La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel CCNI, inoltre, le movimentazioni sono avvenute “*per categoria*” e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all’interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati rispetto ad un’altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria “privilegiata” hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Su analoga fattispecie come meglio infra si dirà, il **Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016**, ha evidenziato che il l’Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Come dianzi evidenziato, **altri concorrenti con minore anzianità e partecipanti alla fase B3 (quindi successiva alla fase B1 cui partecipava la ricorrente) e con punteggio di gran lunga inferiore, sono stati assegnati**



nelle sedi indicate dalla ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga vicinore rispetto a quella in cui è rimasta ferma la ricorrente medesima. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della Regione Sicilia, ed è poi stato effettuato anche uno stralcio relativo agli soli ambiti della provincia di Catania.

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio della ricorrente.

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"** (Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (*cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620*).



Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611) sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.*

In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.



Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, *“la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore”*. (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Per dirla con il **Consiglio di Stato** (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011), *“neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti.”*

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale (“i migliori” non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio “migliore”).

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di 43 punti è rimasta ferma in provincia di Modena, mentre il personale di cui al prospetto allegato, anche con soli 12 punti, è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti, pur con punteggio di gran lunga inferiore, trattandosi, si ripete, di docenti assunti



nella fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati.

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso CCNI alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso.

Peraltro, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) ha determinato:

- 1) in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela;
- 2) il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i vecchi immessi in ruolo), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;



- 3) il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
- 4) la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto, e così ha espressamente previsto la legge 107 (art.1 comma 108) proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunto in epoca antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015.

Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità ed, anche ammessane la regolarità del reclutamento, si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si vince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti.

Ma non è tutto.

Come dianzi evidenziato, si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle*



graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ...”.

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all’assunzione, né aveva conseguito l’abilitazione all’insegnamento (il bando prevedeva l’abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell’ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l’inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L’aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell’ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell’organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L’illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.



E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**articolo 2, comma 3, art. 6, e comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

1) dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;

2) dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le *"Fonti"* del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;

3) della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.



Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

_ art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

_ art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;

_ articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;

_ articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;



- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare con qualche chance alla procedura di mobilità, stante l'accantonamento di posti in favore di docenti immessi in ruolo in epoca successiva e con minore punteggio, quindi con titoli e requisiti palesemente inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Su identica fattispecie, il Tribunale di Roma (GdL dott.ssa Emili) con ordinanza del 12.12.2016, ha evidenziato che il l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Recentemente anche il Tribunale di Ravenna (ordinanza 3.02.2017 confermata con sentenza n.238/2017, cui hanno fatto seguito anche le sentenze 27.06.2017 e 26.09.2017) è intervenuto in identica fattispecie, rilevando che “le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale



differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). ... a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)".

Lo stesso Tribunale di Roma ha poi confermato in sede di merito il predetto orientamento, tra le altre, con sentenza 2056/2017 e con sentenza 3635/2017, cui ha fatto seguito anche la pronuncia del Tribunale di Pavia (ordinanza 27.04.2017 e sentenze 28.09.2017 e 1.12.2017), di Messina (ordinanza 10.08.2017), di Catania (ordinanza 25.07.2017) ed ancora di Roma (ordinanza 24.08.2017, GdL dott. De Ioris), Tribunale di Pisa (ordinanza 21.09.2017), Tribunale di Pordenone (sentenza 12.10.2017), Tribunale di Parma (sentenza n.265/2017), Tribunale di Siracusa (sentenza n.860/2017), Tribunale di Catania (ex multis, ordinanze del 6.12.2017 e 11.12.2017).

In particolare, il Tribunale di Catania (ordinanza 6.12.2017) ha rilevato quanto segue:

“sotto il profilo del fumus boni iuris, può condividersi l'orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi



in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2917 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 "indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia"), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (cfr. art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosi individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del



2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al dlgs 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. art. 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non poi trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti l'art. 108 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi



dell'art. 1 comma 98 lettera a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 ... OMISSIS ...".

Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità..

Nella specie parte ricorrente ha allegato che l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata consentita a soggetti con punteggi notevolmente inferiori rispetto al proprio; a sostegno di tale allegazione ha prodotto stralcio del tabulato dei trasferimenti da cui si evince che molteplici docenti aventi punteggio inferiore a quello dalla stessa posseduto (punteggio base 76 + 6 per "comune ricongiungimento") hanno conseguito il trasferimento presso l'Ambito territoriale della Provincia di Catania 0009".

3. DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per



palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;

dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le “*Fonti*” del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia; della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: “*Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*”.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del CCNI non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone “*La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e*



l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose";

articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *"tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza"*;

articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *"Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del CCNI, del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti uguali o inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.



4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SELEZIONE PER MERITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE, IMPARZIALITA' E BUONA ANDAMENTO DELLA P.A..

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, ferma restando quindi l'illegittima riserva/accantonamento dei posti per i docenti assunti in quanto idonei al concorso 2012 ed inseriti nella relativa graduatoria di merito, la ricorrente si è comunque vista preclusa la possibilità di trasferimento presso uno degli ambiti indicati in domanda, a causa dell'illegittimo trasferimento concesso ad altri docenti che, sebbene partecipassero ad una fase successiva di mobilità ed erano stati assunti anni dopo (in fase C del piano straordinario di assunzioni dalle Gae), per di più, vantavano però un minor punteggio ai fini dei trasferimenti rispetto alla ricorrente.

Come più volte evidenziato, infatti, la ricorrente vantava ai fini dei trasferimenti un punteggio di 42 punti (oltre ulteriori 6 punti per il ricongiungimento al coniuge) e partecipava alla fase B1 quindi al piano straordinario di mobilità previsto per i vecchi immessi in ruolo.

Tuttavia, alcuni docenti con minore o uguale punteggio hanno ottenuto il trasferimento in luogo della ricorrente.

Come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, tale meccanismo, che sovverte l'ordine basato sul principio del merito, non trova alcun fondamento normativo, non evincendosi dalla disciplina alcun criterio alternativo a quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi (in tal senso cfr. Tribunale di Trani, ordinanza 14.09.2016, Tribunale di Foggia, ordinanza 5.10.2016, Tribunale di Brindisi, ordinanza 11.10.2016 e Tribunale di Taranto, ordinanza 20.09.2016).



Vantando un maggior punteggio ai fini della mobilità, la ricorrente aveva quindi diritto al trasferimento in luogo anche dei predetti docenti.

*** **

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, la procedura di mobilità per l'a.s.

2016/2017 deve ritenersi illegittima anche per quanto segue.

In particolare, la procedura di mobilità territoriale e professionale per l'a.s.

2016/2017 era articolata, ai sensi dell'art. 6 del precitato CCNI Mobilità dell'08.04.2016, in 4 fasi successive (A, B, C, D)².

² Così l'art. 6 del CCNI MOBILITÀ 2016: "1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;



Nello specifico, secondo quanto previsto dalla L. 107/2015³, in quanto **assunta entro l'a.s. 2014/2015** la ricorrente ha partecipato alla **fase B1 della mobilità per l'a.s. 2016/17**.

La ricorrente ha presentato quindi domanda di mobilità, concorrendo su tutti i posti vacanti e disponibili a livello nazionale, **con precedenza assoluta (ai sensi dell'art.1 comma 108 della L.107/2015) rispetto ai docenti che hanno partecipato alla fase medesima con minore punteggio o alle successive fasi (B3, C e D).**

All'interno di ciascuna fase, poi, il trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire, sempre secondo quanto regolamentato dalla normativa sui

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito **dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti precedenti**. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

³ Così il **comma 108** della Legge n. 107/2015: ***“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.***



trasferimenti, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di mobilità ed in base al punteggio, nonché con **precedenza assoluta rispetto ai docenti che partecipavano a fasi successive della mobilità.**

Ne consegue che la ricorrente, nell'assegnazione in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità, nell'ambito della sua fase di mobilità, avrebbe potuto essere preceduta unicamente da docenti che partecipavano alla sola fase B1:

- in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 (es. beneficiari della L. 104/92), a prescindere dal punteggio;
- con maggior punteggio;
- con punteggio pari al suo ma con una maggiore anzianità anagrafica.

La mancata assegnazione della ricorrente presso l'ambito Sicilia 0010 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti successivamente indicati in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità, e comunque di un evidente errato funzionamento del sistema predisposto dal Miur.

In particolare, in seguito a conciliazioni intervenute tra l'Amministrazione ed altri docenti, questi ultimi, sebbene con punteggi anche di gran lunga inferiori a quello della ricorrente, hanno ottenuto per l'anno scolastico in questione il trasferimento in ambiti della provincia di Catania; segnatamente

BONANNO ANTONELLA ELISA 05/06/1979 CT SIC0000009 12

CONSOLI SIMONA SARA 27/02/1978 CT SIC0000010 18

SCAGLIONE BIAGIA 22/03/1966 CT SIC0000006 15

SORBELLO ROSA CONSOLAZIONE 14/02/1967 CT SIC0000010 14

Ed ancora.



Come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti sull'ambito 0026 della provincia di Siracusa e sull'ambito 0011 della provincia di Enna, indicati in domanda dalla ricorrente, due docenti che partecipavano alla fase successiva (la fase D).

In particolare, come si evince dal tabulato allegato, i docenti che, partecipando alla fase D, quindi successiva alla fase B1 cui partecipava la ricorrente, hanno ottenuto il trasferimento presso uno degli ambiti indicati anche dalla ricorrente, sono i seguenti:

Siracusa	BGLCHR72D53F258O	BAGLIERI	CHIARA 13/04/1972	RG	D
	SIC0000026	SICILIA AMBITO 0026			
Enna	PGLSRN74D44C342H	PUGLISI SABRINA	04/04/1974	EN	D
	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011			

In particolare, la ricorrente aveva indicato in domanda sia l'ambito 0026 che l'ambito 0011 e partecipava alla fase B1 della mobilità, prima quindi della fase D cui partecipavano le predette docenti.

La mancata assegnazione presso l'ambito Sicilia 0010 (richiesto quale prima preferenza in domanda), o comunque in negli ulteriori ambiti indicati in domanda, come sopra specificati, è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL CCNI MOBILITA' DELL'08.04.2016 ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE DEL COMPARTO SCUOLA.

Come esposto in premessa, assunta entro l'a.s. 2014/2015, l'odierna ricorrente ha presentato domanda di mobilità senza ottenere il richiesto trasferimento.



Nel piano straordinario di mobilità, che la disciplina della mobilità 2016 articola in 4 fasi (A, B, C, D), la ricorrente ha partecipato alla fase B1.

Orbene, con riferimento alle modalità di svolgimento delle fasi delle operazioni di mobilità territoriale, l'art. 6 del CCNI 2016 prevede quattro distinte fasi:

Fase A: trasferimenti in ambito comunale

Fase B

1. B1 – trasferimenti interprovinciali riservati ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015

2. B2 – passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali

3. B3 – trasferimenti in ambito provinciale dei docenti assunti nelle fasi B e C dalle graduatorie di merito del concorso 2012

Fase C: trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti in fase B e C da Gae

Fase D: trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase zero e in fase A.

Per la fase D (quella successiva alla fase cui partecipava la ricorrente), il citato art.6 precisa che *“1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.*

La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza”.

Tali disposizioni vanno lette in combinato disposto con l'All.1 del CCNI 2016

“ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO”, “Per



*ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM***".

Dunque, dall'esame della citata normativa emerge con evidente chiarezza che **all'interno di ogni fase, ciascuna domanda deve essere esaminata tenendo conto del punteggio posseduto da ogni docente e l'assegnazione della sede deve avvenire partendo dalla prima preferenza espressa nella domanda di mobilità, assegnando l'ambito al docente che (in difetto di precedenze previste dal Contratto) abbia punteggio più alto o, a parità di punteggio, al docente con maggiore anzianità anagrafica.**

In sostanza, anche prescindendo dalla pur possibile contestazione della suddivisione in fasi, disposta solo con atto regolamentare ma totalmente assente dalle disposizioni di rango primario, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dal CCNI, quanto dall'O.M. (entrambi allegati), la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sulla scansione in fasi e sul punteggio, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del CCNI: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti.



Orbene, appare evidente come nel caso oggetto del presente ricorso, l'Amministrazione Scolastica abbia violato la normativa contrattuale testé citata, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che la predetta docente che ha ottenuto il trasferimento in danno della ricorrente partecipava ad una fase successiva della mobilità.

Ma vi è di più.

VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 241 DELL'08.04.2016, DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE ED IMPARZIALITA'.

L'art. 10 dell'O.M. n. 241/2016 regola l'esame e la valutazione delle domande di mobilità delineando una sequenza procedimentale che non è stata osservata dall'Amministrazione resistente in quanto le operazioni di scrutinio delle domande sono state semplificate in un **algoritmo**, del quale **si ignorano i cd. codici sorgente che consentirebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri, lesiva della ricorrente.**

In altri termini, le numerose domande di mobilità ed il destino personale degli aspiranti docenti sono stati assoggettati ai **prodigi di un software non contemplato dall'O.M. n. 241/2016.**

Non può sfuggire, sotto altro aspetto, la mancanza di **correttezza e buona fede** della P.A. che dapprima pone un autolimita alla futura attività di valutazione delle domande obbligandosi a rispettare le norme pattizie e l'O.M. 241/2016. Nella fase operativa, poi, se ne sottrae affidandosi all'algoritmo, ambiguo ed ermetico, dagli esiti incerti.

E' appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 3, DPR n. 487/1994, applicabile per analogia al caso *de quo*, diversamente dal caso in esame, in



una selezione le **regole devono essere esterne preventivamente nel bando – immodificabile fino alla fine della procedura** - a garanzia della *par condicio* dei partecipanti, della correttezza e dell'imparzialità dell'azione datoriale della P.A.

La censurata condotta amministrativa ha determinato un conflitto con gli aspiranti agli Ambiti Territoriali designati nella domanda di mobilità e concreta la violazione dei principi di **imparzialità e buona andamento** della P.A. (art. 97 Cost.), delle norme pattizie suindicate in materia di mobilità e dell'art.1, comma 108, L. 107/2015 (Tribunale di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale di Foggia, ordinanza del 05.10.2016; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016).

Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994, in quanto a fronte del mancato trasferimento della ricorrente si pone l'assegnazione delle predette controinteressate che vantavano un punteggio inferiore.

Ne consegue che gli atti contestati ed il diniego di trasferimento in uno degli Ambiti precedenti indicati nella domanda di mobilità, sono viziati da nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A. Essa ha omesso di adempiere il dovere di **informazione preventiva** sull'impiego dell'algoritmo e sui criteri extratestuali difformi, cioè, da quelli preventivamente fissati nel C.C.N.I. e nell'O.M. n. 241/2016.

Con sentenza n.3035/2017 del 27.12.2017, il Tribunale di Milano (GdL dott.ssa Colosimo) su fattispecie identica ha evidenziato che “il confronto deve essere operato esclusivamente in relazione agli altri partecipanti



alla fase di appartenenza, in quanto ai docenti che partecipano nelle fasi successive potranno essere assegnati solo i posti residui al termine delle operazioni” relative alle fasi precedenti.

Nei medesimi termini si sono altresì espressi, il Tribunale di Roma (sentenza 10470/2017), il Tribunale di Como (sentenza 242/2017) ed il Tribunale di Venezia (sentenza 573/2017), **Tribunale di Catania (ex multis ordinanza 27.07.2018 cron.30497/2018).**

*** **

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, le operazioni di mobilità dell’a.s. 2016/2017, nonché quelle dell’a.s. 2017/2018 e 2018/2019, sono illegittime per quanto di seguito si evidenzia.

Oltre che per i motivi dianzi evidenziati, sia nelle operazioni di trasferimento per l’a.s. 2016/2017, per l’a.s. 2017/2018 e per l’a.s. 2018/2019, la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto anche a causa del mancato riconoscimento della precedenza ai sensi della L.104/92 nei trasferimenti interprovinciali.

Invero, sia nella domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017 che in quella per l’a.s. 2017/2018 ed in quella per l’a.s. 2018/2019, la ricorrente dichiarava di voler fruire della precedenza nelle operazioni di mobilità prevista dall'art. 33 comma 5 della legge 104/92, allegando la relativa documentazione.

La ricorrente infatti, è il **referente unico per l’assistenza della madre con lei convivente, Privitera Rosa**, già dichiarata invalida dalla Commissione medica per l’accertamento dell’handicap già dal 2014 e riconosciuta soggetto portatore di handicap in stato di gravità (art.3 c.3 L.104/92).

Come dianzi evidenziato, nella domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017 e per l’a.s. 2017/2018 non veniva riconosciuta la precedenza per la mobilità interprovinciale sebbene prevista dalla legge 104/92, sulla scorta delle illegittime previsioni di cui al CCNI concernente la mobilità del personale



docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 e per l'a.s. 2017/2018 (prorogato anche per l'a.s. 2018/2019).

Viene documentato in atti come, se per la mobilità interprovinciale fosse stata attribuita la precedenza prevista dalla L.104/92, la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento sperato già per l'a.s. 2016/2017.

Le operazioni di mobilità sia per l'a.s. 2016/2017, per l'a.s. 2017/2018 e per l'a.s. 2018/2019 sono illegittime per i motivi che seguono.

VIOLAZIONE DELL'ART.33 L.104/92 E DELL'ART.601 D.LGS. 297/94 – NULLITÀ DELL'ART.13 CCNI 8/4/2016 E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTRASTANTI CON L'ART. 33 L.104/92 – DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA DEL RICORRENTE

L'art.13 del CCNI sulla mobilità del personale docente 2016/17 dell'8/4/2016 (nonché l'analogo articolo del CCNI per l'a.s. 2017/2018) prevede che *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica”.*

Nello specifico, il punto V del citato art.13, prevede una specifica precedenza nelle operazioni di mobilità, per le ipotesi di “Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; Assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”.

Il punto in questione del CCNI prevede un codice precedenza per le succitate categorie, ma solo in linea di principio, atteso che subito dopo la disposizione pattizia in questione cui viene data compiuta disciplina per i trasferimenti nell'ambito della stessa provincia, è invece contraddetta dallo



stesso testo contrattuale, al terzultimo capoverso, dedicato ai trasferimenti interprovinciali, del medesimo punto.

Si legge poco oltre, infatti, che:

“Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità”.

Dunque, pur essendo decantata come una precedenza, l'assistenza del figlio referente unico del genitore portatore d'handicap viene degradata ad operare unicamente nella fase provinciale, mentre – inspiegabilmente – non viene riconosciuta nei trasferimenti interprovinciali.

In sostanza, la precedenza prevista nel citato punto V, non solo è destinata ad operare solo all'interno di taluna fase (la fase A su sola base provinciale) delle distinte sequenze di mobilità, ma soprattutto non costituisce affatto precedenza nei trasferimenti interprovinciali come le altre ipotesi previste dal medesimo art.13 (figlio e coniuge).

La norma pattizia distingue, quindi, incomprensibilmente quanto illegittimamente, fra le diverse categorie di strettissimi familiari da assistere, privilegiando il figlio ed il coniuge, ma ignorando il genitore.

Operazione, questa, che contrasta con le chiare disposizioni di cui all'art.601 del T.U. 297/94, il quale, sancendo che [...] Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità [...] non pare affatto consentire tale emarginazione della precedenza di cui si discute.

In sostanza, il contratto collettivo integrativo, scomponendo il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale solo per le ipotesi di



assistenza a figlio e coniuge, sacrifica in maniera illegittima, di fronte a (non si comprende quali) ipotetiche esigenze organizzative del settore scolastico, i diritti tutelati dalla legge 104/1992 per la sola categoria dei figli referenti unici di genitore gravemente disabile e titolare d'handicap grave.

Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando che ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla Legge 104/92 **devono trovare soddisfazione**. La giurisprudenza in materia di protezione del disabile appare alquanto chiara:

“...Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui – in violazione dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3...” (Trib. Cremona, 1 agosto 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, p. 983);

“...E' nulla, per contrasto con norma imperativa, la disposizione di contratto collettivo che non dà precedenza assoluta alla domanda di trasferimento effettuata dal portatore di handicap, poiché si pone in contrasto con l'art. 21 L. n. 104 del 1992, la quale attribuisce ai portatori di handicap, in caso di domanda di trasferimento, la assoluta priorità nella scelta e nell'assegnazione della sede (Trib. Perugia, 25 gennaio 1999, in Rass. Giur. Umbra, 1999, p. 307, nota di Bartolini).

Il contratto collettivo difatti, limitando l'operatività della precedenza in questione, e quindi della priorità nella scelta della sede, alla singola fase della mobilità su scala provinciale, di fatto svuota di contenuto le prescrizioni di cui all'art.33 comma 6 della legge 104/92.

In particolare, la citata disposizione legislativa, prevede al comma 6 che *“La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,*



ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

E, poiché dotata di copertura normativa di cui al richiamato art.601 T.U. 297/94, non può revocarsi indubbio che identica disciplina si applichi anche al personale (art.33) che presti assistenza al portatore d’handicap, come in effetti si applica con la sola incomprensibile eccezione del figlio referente unico.

Le disposizioni di cui alla L.104/92 pongono quindi *“un limite legislativo, ulteriore rispetto a quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» di cui al comma 1 dell’art. 2103 C.C., al potere datoriale di disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa”.*

Una interpretazione/applicazione troppo restrittiva della disposizione in esame, così come avviene nel caso concreto ad opera del CCNI sulla mobilità dell’8.04.2016, viene a comportare una sostanziale negazione di tutela.

L’insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della legge n.104/1992 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai disabili, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di Stato sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.).

E l’imperatività della disposizione in questione è recepita nell’art.601 del T.U. 297/94, che estende i principi protettivi di cui alla L.104/92 (anche per assistenza) al personale scolastico tutto, anche per la mobilità, senza operare alcuna distinzione.

Se, dunque, il C.C.N.I. si pone in applicazione delle citate fonti di rango primario, del tutto priva di logica ed ingiustificata è l’esclusione della sola categoria dei figli referenti unici dei genitori gravemente disabili e per la sola mobilità interprovinciale.

Orbene, ciò posto, pur non essendo prevista un’espressa sanzione di nullità per violazione dell’art. 33, 6 co. 1. 104/1992, la natura di norma imperativa di



tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente “*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*” ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 L.104/1992).

Dette norme di cui alla L.104/92 si configurano infatti quali disposizioni di una *lex specialis* rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Ancora nel senso che la precedenza operi a prescindere dalle fasi scandite dalla contrattazione, purché esista la disponibilità del posto, si vedano:

“...La norma dell'art.21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui prevede che la persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a due terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative



dell'amministrazione, ma una priorità operante soltanto nei confronti di altri soggetti interessati ai trasferimenti, nell'ambito della disciplina delle ipotesi di trasferimenti intracomunali, intraprovinciali o da provincia a provincia (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 195, in Foro Amm., 2000, p. 101);

*“...A norma dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'insegnante di scuola media portatore di handicap con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi ha diritto alla **precedenza assoluta, in sede di trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di discrezionalità alle determinazioni dell'autorità amministrativa relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse...**”*

(T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 311, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, p. 2220).

*“...La precedenza, prevista dall'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 a favore degli handicappati con grado di invalidità superiore a due terzi o con minorazioni ascritte alle prime tre categorie di cui alla tabella A annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648 spetta agli insegnanti secondari **in ogni fase del procedimento di trasferimento a domanda e quindi in quella dei trasferimenti intercomunali...**”* (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 luglio 1994, n. 496, in Riv. Giur. Scuola, 1995, p. 760)⁴.

Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono

⁴ A tal proposito è stato infatti affermato che "l'art.21 c.2 L.104/92 che stabilisce che i pubblici dipendenti portatori di handicap hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, deve essere inteso nel senso che il diritto di precedenza sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del personale" (V. Corte Appello Firenze 6/4/2004).



ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano introdotto clausole legittime.

Ed il trattamento di pari dignità fra titolarità in capo a sé ed assistenza a prossimi congiunti emerge dalle stesse disposizioni pattizie, attesa la disciplina dettata per la tutela di figli e coniugi, ma misteriosamente negata per i genitori.

Pertanto le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale devono ritenersi nulle nella parte in cui - in violazione della L.104/02 - non danno precedenza alcuna, nei trasferimenti a domanda, al figlio che assista un genitore in condizione di unicità e/o esclusività.

D'altra parte è la stessa disposizione contrattuale a ideare la figura del "*figlio referente unico*", consentendogli però una precedenza solo in ambito provinciale.

Notoriamente l'unico limite, ovvero le uniche esigenze prevalenti dell'Amministrazione opponibili alle tutele approntate dalla L.104/92, sono quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art.21 L. 104/92 potrà essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale.

Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che la L.104/92 è diretto a tutelare rende pertanto evidente, che la norma in questione costituisca una norma imperativa la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art.1418, 1° comma C.C.

Ne deriva che le norme del CCNI nella parte in cui dispongono le diverse priorità prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza alcuna ai soli figli referenti unici dei portatori di handicap e solo nella cd. Mobilità interprovinciale, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa



con la conseguente integrazione cogente e sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.

Né – concludendo sul punto – potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza in forza dell'art.2, 2° comma D.l.vo 165/2001, essendo consentito alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge soltanto qualora si tratti di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre, come scritto, la L.104/92 trova applicazione in relazione a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo essa principi diretti a tutelare diritti del disabile, costituzionalmente protetti.

Focalizzandoci, infine, proprio sulla quesitone dell'assistenza e sulle falle della disciplina pattizia settoriale, va detto come con una recente pronuncia la **Corte d'Appello di Sassari (sent. 43/2015) abbia annullato** simile disposizione del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

La Corte sarda ha riaffermato che la norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali *“non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela”*, con la conseguente nullità, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del contratto nazionale 2014 per la mobilità del personale docente e di tutte le norme ad esso coordinate.

Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia *“devono passare in secondo piano di fronte al diritto del disabile all'assistenza”*.

Secondo la Corte d'Appello di Sassari è indiscutibile che il contratto collettivo sulla mobilità risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto



dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro, con il conseguente diritto del lavoratore che presta assistenza al disabile grave all'assegnazione del primo posto disponibile, tra quelli indicati nella domanda, non assegnato ad altri soggetti con diritto di priorità assoluta.

Sulla scorta della predetta pronuncia della Corte d'Appello di Sassari si è peraltro orientato anche il Tribunale del Lavoro di Genova.

Con ancor più recente **Ordinanza del 20.09.2016⁵**, emessa su caso assolutamente analogo a quello per cui è causa, il Tribunale di Genova (GdL Dott. M. Basilico) ha affermato che *<<La norma di legge riconosce un diritto non incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile; la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell'esigenza pubblica ad un assetto dell'Amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione [Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7945, e 25 gennaio 2006, n. 1396]. L'onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all'esercizio del diritto grava sul datore di lavoro [Cass., sez. lav., 18 febbraio 2009, n. 3896]. Su questa premessa la Corte di Cassazione ha già riconosciuto compatibile con la norma di legge la clausola del contratto collettivo decentrato del 31.5.2002 che, graduando le precedenze nelle operazioni di trasferimento, ha assegnato le priorità a seconda delle categorie di menomazione: riservando quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi stessi di handicap ed inserendo i genitori dei disabili tra i titolari di precedenza limitata dal punto di vista territoriale, la disciplina collettiva “soddisfa una esigenza basilare dell'amministrazione, quale la corretta gestione della mobilità del personale,*

⁵ Confermata in sede di reclamo con ordinanza del 19.12.2016; vedi pure Tribunale di Genova sentenza 226 del 14.03.2017.



e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che ...la legge privilegia” [Cass., sez. lav., 15 gennaio 2016, n. 585].

La decisione della Suprema Corte, ad oggi isolata a quanto consta, è intervenuta su una fattispecie regolata dalla contrattazione collettiva in modo analogo a quella in esame.

Essa tuttavia non valuta l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nell'art.601 d. lgs. 297/94 *(articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico). Vi si stabilisce che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma).*

Diversamente da quella generale, la disposizione del capoverso dell'art.601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo.

Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).

Va rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con “disabilità” a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento sociale (art. 26). Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell'Unione la definizione dell'art. 1 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.11.2006 e l'indistinzione lessicale tra disabilità ed handicap. Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l'assistenza informale (2.1.2). E' conforme a questo quadro normativo l'esclusione di liti all'esercizio del diritto all'assistenza all'interno della



famiglia per le persone affette da handicap grave. Anche un approccio sistematico induce a ritenere che il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve. La stessa locuzione "ove possibile" dell'art. 33, quinto comma, l. 104/92, del resto, è indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può essere compresso. La precedenza per la persona affetta da cecità o emodializzata rispetto al genitore del figlio disabile opera una graduazione di tutele che va ben al di là della mera "possibilità" di protezione del diritto di quest'ultimo; introduce inoltre un criterio che, nella sua generalità, nulla ha a che fare con le esigenze organizzative dell'Amministrazione>>.

Sulla scorta di dette motivazioni, dunque, in caso assai simile (relativo all'assistenza Genitore/figlio, ma fatta valere solo all'interno della fase di mobilità di appartenenza, secondo le progressioni sequenziali fra fasi A, B, C e D, stabilite dal medesimo CCNI 8.4.2016) il Tribunale di Genova ha dichiarato la **nullità** del contratto collettivo nazionale integrativo del'8.4.2016 per la mobilità del personale nell'anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti interprovinciali ai docenti che prestano assistenza ai figli minori affetti da *handicap* grave e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto del ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale.

Infine, in fattispecie assolutamente identica a quella per cui si procede, va segnalata la recente Ordinanza del Tribunale Lavoro di Vercelli del 15/01/2017 che ha esattamente ritenuto la nullità della disposizione pattizia (art.13 CCNI 8.4.2016) nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza ex L.104/92 in relazione al rapporto figlio-genitore.

La richiamata giurisprudenza consente, quindi, di affrontare la problematica sotto il profilo della **NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ** delle eventuali disposizioni pattizie ostative al richiamato diritto di precedenza di radice



costituzionale, potendo – in estrema sintesi – ridursi la questione al principio per il quale, ove vi sia disponibilità del posto invocato dal lavoratore che richiede il trasferimento, questo vada accordato.

*“...L'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, la quale intenda trasferirsi nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; **tuttavia, né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di cui trattasi** (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 1573).*

Nel caso a mano, dunque, l'operato della resistente amministrazione va innanzitutto esaminato attraverso il meccanismo contrattuale che esorbitando dalla linea tracciata dalla Legge ed in particolare dall'art.601 richiamato, “costringe” il diritto invocato in talune fasi delineate in sequenza successiva, ossia solo nella fase provinciale (Cd. Fase A) e non nelle successive.

Stando così le cose, è evidente l'iniuria consumata dal CCNI in danno della sola categoria qui posta in luce e cui il ricorrente certamente appartiene. In sostanza, seppur in linea di principio potrebbe affermarsi che la disposizione normativa relativa al lavoratore/assistente (il familiare handicappato) possa trovare applicazione in maniera meno rigorosa rispetto alla absolutezza del diritto di precedenza attribuito al lavoratore/handicappato, resta comunque chiaro che il T.U. 297/94 le ponga in condizione di pari rango e che, comunque, le riconosciute esigenze del datore di lavoro p.a. non possano debordare oltre il limite dell'esistenza e disponibilità del posto in dotazione organica e della volontà di renderlo disponibile per le operazioni di mobilità.



Nel caso a mano, dunque, l'operato della resistente amministrazione va innanzitutto esaminato attraverso il meccanismo contrattuale che esorbitando dalla linea tracciata dalla Legge ed in particolare dall'art.601 richiamato, "costringe" il diritto invocato alla sole prime due fasi delineate in sequenza successiva [I) trasf.ti infracomunali, II) trasf.ti infraprovinciali], mortificandola invece in relazione alla terza fase [III) trasf.ti interprovinciali], operazione scandita dal C.C.N.I., ma che non appare del tutto confacente rispetto all'invocato diritto.

Così operando la precedenza descritta dalla L.104/92 e richiamata dall'art.601 T.U. 297/94 viene sostanzialmente azzerata e non v'è chi non veda uno snaturamento della ratio stessa della L.104/92 e del bene tutelato dalla richiamata normativa, richiamato senza indugi dall'art.601 D.lgs. 297/94 e v'è da chiedersi, prima di tutto, la compatibilità fra tale sistema descritto dalla fonte pattizia con le norme primarie protettive di diritti costituzionali.

*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, sulla base del criterio del punteggio, prioritariamente o, in subordine, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella



fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;

- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente per l'a.s. 2016/2017;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio attribuito ai fini della mobilità, al trasferimento in Sicilia ambito 0010 o ambito 0009, o in subordine, presso uno degli ulteriori ambiti indicati in domanda e, per l'effetto, ordinare il trasferimento della ricorrente per l'a.s. 2016/17 in Sicilia presso l'ambito 0010 o 0009, o in subordine, presso uno degli ulteriori ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio vantato.

Quanto sopra, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata in ricorso.

In subordine

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato dalla stessa e, quindi, con priorità rispetto al personale assegnatario di sede in ambiti della provincia di Catania in seguito a conciliazione ma con punteggio inferiore, al trasferimento nell'Ambito Territoriale Sicilia 0010 ovvero, in subordine, Sicilia 0009 o, in via ulteriormente subordinata, ambito 0006 o 0008 ovvero, con priorità rispetto ai docenti trasferiti in fase D presso l'ambito 0026 o in subordine 0011;



- ordinare il trasferimento immediato della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Sicilia 0010 ovvero, in subordine, Sicilia 0009 o, in via ulteriormente subordinata, ambito 0006 o 0008, o in via ulteriormente subordinata ambito 0026 o ambito 0011, accompagnando sin d'ora l'emanando ordine delle disposizioni necessarie atte a darvi pronta ed immediata attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

In via ulteriormente subordinata

Previa declaratoria di nullità, o annullamento/disapplicazione, del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017 e del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018 (prorogato per l'a.s. 2018/2019), nella parte in cui nega il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale al figlio referente unico di genitore disabile grave, e, per l'effetto:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo, nella provincia di Catania, **con precedenza in quanto assistente la madre disabile grave**, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 o, in subordine, con decorrenza dall'a.s. 2017/2018 o, in ulteriore subordine, con decorrenza dall'a.s. 2018/2019.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione in atti.

Si produce copia dei seguenti documenti: contratto a tempo indeterminato, domande di mobilità 2016/2017 e 2017/2018 con allegati; valutazione domande di mobilità 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 mail esito mobilità 2016/2017 e 2017/2018, estratto bollettino trasferimenti; trasferimenti in seguito a conciliazione, verbale legge 104/92 e documentazione sanitaria



madre, CCNI mobilità 2016/2017; O.M. 241/2016, D.M. 356/2014, CCNI
mobilità 2017/2018, giurisprudenza su casi identici.

Avv. Dino Caudullo

